



## Indennità

1. Indennità di disoccupazione
  4. Cos'è
  5. Indennità con requisiti ridotti
  6. Indennità per l'edilizia
  7. Indennità di mobilità
2. Indennità di malattia
  - a. Cos'è e Come si richiede
  - b. La tubercolosi
  - c. Le cure termali

### 1. Indennità di Disoccupazione

#### a. Cos'è

Il lavoratore che **resta senza lavoro per cause non attribuibili alla propria volontà** ha diritto ad usufruire dell'indennità di disoccupazione fino ad un **massimo di 180 giorni**. L'indennità di disoccupazione fa sì che il lavoratore rimasto senza lavoro percepisca un assegno, pagato mensilmente dall'INPS, **pari al 30%** della retribuzione percepita nei 3 mesi che precedono la fine del lavoro.

Per poter godere dell'indennità di disoccupazione è necessario godere di alcuni requisiti:

- avere almeno 2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria
- avere almeno 52 contributi settimanali nei 2 anni precedenti alla fine del rapporto di lavoro.

La domanda di indennità di disoccupazione involontaria deve essere presentata all'INPS entro 68 giorni dal licenziamento, producendo i documenti che attestano la cessazione del rapporto di lavoro per cause non attribuibili alla volontà del lavoratore.

L'indennità non viene più corrisposta quando si inizia un nuovo lavoro, quando è stato raggiunto il limite dei 180 giorni di indennità, quando si viene cancellati dalle liste dei disoccupati o quando si gode di un trattamento pensionistico diretto.

#### b. Indennità con requisiti ridotti

Ne ha diritto il lavoratore che, pur non avendo versato almeno 52 contributi settimanali negli ultimi 2 anni, **ha lavorato per almeno 78 giorni nell'anno precedente la perdita del lavoro**.

Per poter godere dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti è necessario presentare una domanda all'INPS entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione.

L'indennità, **pari al 30% della retribuzione**, viene pagata dall'INPS con un unico assegno e per un numero massimo di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente.

#### c. Indennità per l'edilizia

Il lavoratore del settore edile licenziato a causa della riduzione del personale, dell'ultimazione dei lavori e della chiusura dell'azienda ha diritto all'indennità speciale di disoccupazione.

Per poter godere dell'indennità è necessario avere almeno 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali nel settore edile ed essere iscritti nelle liste dei disoccupati.



La concessione dell'indennità decorre dal giorno di iscrizione nelle liste dei disoccupati o dal primo giorno di disoccupazione e cessa quando il lavoratore percepisce tutte le giornate di trattamento, inizia un nuovo lavoro, si cancella dalle liste di disoccupazione o diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto.

#### **d. Indennità di mobilità**

Ne hanno diritto i lavoratori collocati in mobilità per cessazione di attività o a seguito di esaurimento della cassa integrazione straordinaria, di licenziamento per riduzione di personale o di trasformazione di attività o lavoro.

L'indennità, pagata mensilmente dall'INPS, è pari:

- al 100% del trattamento di cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato, per i primi 12 mesi;
- all'80% dello stesso importo, per il periodo successivo.

Per poter godere dell'indennità di mobilità è necessario

- a) essere iscritti nelle liste di mobilità dell'ufficio regionale del lavoro;
- b) avere un'anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi;
- c) avere almeno 6 mesi di lavoro effettivo (ferie, festività ed infortuni compresi).

Bisogna presentare **domanda all'INPS entro 68 giorni dal licenziamento**.

## **2. Indennità di Malattia**

#### **a. Cos'è e come si richiede**

Il lavoratore straniero, come il lavoratore italiano, in caso di malattia ha diritto all'indennità dal 4° giorno di malattia.

L'**indennità di malattia** consiste nel diritto di ricevere:

- Il 50% della retribuzione media totale giornaliera, per i primi 20 giorni di malattia
- Il 66,66% della retribuzione media totale giornaliera, per i giorni successivi o per la ricaduta.

In ogni caso l'indennità non può superare 180 giorni per ciascun anno solare.

L'indennità è generalmente pagata dal datore di lavoro, oppure dall'INPS solo nei casi in cui lo straniero è:

- disoccupato o sospeso dal lavoro e non in possesso del trattamento di integrazione salariale
- lavoratore agricolo o stagionale assunto con contratto a tempo determinato.

Per avere l'indennità di malattia è necessario avere un **certificato di malattia in duplice copia**, rilasciato dal proprio medico curante, da inviare entro 2 giorni presso la sede INPS più vicina ed al proprio datore di lavoro.

Durante il periodo di malattia il lavoratore ha l'obbligo di rimanere in casa per i controlli dei medici dell'INPS dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00.

L'eventuale assenza, dovuta alla necessità di sottoporsi a visite mediche urgenti o accertamenti specialistici, deve essere documentata.

Durante il periodo di malattia è possibile trasferirsi un'altra città o in un altro Paese nel quale si ritiene di poter avere un trattamento medico ed assistenziale migliore.

In questi casi è necessario ottenere l'autorizzazione da parte dell'INPS.



## **b. La Tuberculosis**

Il lavoratore dipendente con almeno 1 anno di contribuzione (52 contributi settimanali) può usufruire dell'indennità antitubercolare presentando una domanda presso la sede INPS più vicina. L'indennità è pagata dall'INPS mentre l'assistenza sanitaria è a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

L'indennità spetta anche al coniuge ed ai parenti entro il 2° grado malati di tubercolosi anche se non sono iscritti all'INPS.

L'indennità può essere:

- **Giornaliera:** spetta durante il periodo delle cure ospedaliere o ambulatoriali.
- **Post-sanatoriale:** spetta per 2 anni dopo la fine del ricovero o della cura ambulatoriale che non siano durati meno di 60 giorni e se non si è lavorato per almeno 60 giorni.
- **Assegno di cura e sostentamento:** spetta per 2 anni se la propria capacità di guadagno in occupazioni conformi alla propria capacità si è ridotta a meno della metà, quando non si percepisce una normale retribuzione continuativa a tempo pieno. E' rinnovabile senza limiti di tempo quando ne permangono i requisiti.
- **Assegno natalizio:** spetta se si è usufruito anche per un solo giorno del mese di dicembre di assistenza antitubercolare sanitaria o economica.

## **c. Le cure termali**

Il lavoratore dipendente o autonomo iscritto all'INPS con almeno 5 anni di assicurazione e 3 anni di contribuzione può usufruire di cure termali per prevenire, ritardare o rimuovere forme bronco-catarrali o reumo-artropatiche.

La richiesta deve essere inoltrata alla sede INPS più vicina entro il 31 dicembre e va corredata da un certificato medico del proprio medico curante in cui viene indicato la malattia e lo stabilimento di cure prescelto.

Il costo delle cure è a carico del SSN e quello del soggiorno è a carico dell'INPS, mentre sono a carico dell'interessato le spese di viaggio ed il ticket previsto dalla legge.